ALLEGATO I (articolo 27)

REQUISITI DI IDONEITA'

PARAGRAFO 1
MALATTIE INVALIDANTI E CONDIZIONI DI COMPATIBILITA' PER IL RILASCIO O IL RINNOVO DELLE PATENTI NAUTICHE

Possono conseguire le patenti nautiche di qualsiasi categoria e la convalida delle stesse coloro che sono affetti dalle seguenti malattie e minorazioni, purché le condizioni presentate siano compatibili a giudizio della commissione medica locale con la sicurezza della navigazione:

A. Affezioni cardiovascolari:

La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da un'affezione cardiovascolare, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi ovvero da apposito dispositivo medicale di supporto impiantato (pacemaker, defibrillatore), il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale tiene nel debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto.

B. Malattie respiratorie :

La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da malattie respiratorie con insufficienza funzionale, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche.

C. Diabete :

In presenza di complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche, cardiovascolari e renali, tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, la patente nautica non è rilasciata e convalidata ai soggetti diabetici.

Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un controllo glicemico non ottimale, ritenute dalla commissione medica locale, sulla base di documentazione specialistica, compatibili con la sicurezza della navigazione, la validità della patente non può superare i due anni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per i soggetti diabetici con buono stato di controllo glicemico della malattia, in assenza di complicazioni clinicamente evidenziabili, la validità della patente può essere confermata o ridotta da parte dei medici individuati dall'articolo 36, comma 3, del presente regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, che è conservata agli atti.

In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneità compatibili con la sicurezza della navigazione, il giudizio è demandato alla commissione medica locale.

D. Malattie endocrine

In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme di entità tale da non compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche sono rilasciate e convalidate secondo il giudizio della commissione medica locale.

E. Epilessia.

La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa è rilasciata o convalidata ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione è verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente a strutture pubbliche. La validità della patente non può superare i due anni. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata né convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute.

F. Malattie psichiche.

Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili con la sicurezza della navigazione avvalendosi della consulenza specialistica presso strutture pubbliche, la patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che siano affetti da disturbi psichici primitivi o secondari in atto. La commissione medica locale tiene in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

G. Sostanze psicoattive.

La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, né a persone che comunque consumino abitualmente, ancorchè in modo saltuario, sostanze capaci di compromettere la loro idoneità al comando e alla condotta dell'unità. Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

cautela il rischio di recidiva dell'interessato, avvalendosi eventualmente della consulenza di uno specialista del settore appartenente a struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente. La commissione medica locale valuta con particolare attenzione i rischi addizionali connessi con il rilascio e la convalida di patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

H. Malattie del sangue.

In caso di gravi malattie del sangue di entità tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate, salvo diverso avviso della commissione medica locale, la quale può avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

I. Malattie dell'apparato urogenitale.

La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione relativa è rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

Per i trapiantati renali con buona funzionalità dell'organo trapiantato, documentata dal centro trapianti, la validità della patente non può essere superiore a cinque anni.

PARAGRAFO 2

IDONEITÀ ALLA DIREZIONE NAUTICA

Coloro che sono affetti dalle patologie di seguito indicate possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C, abilitante alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto.

A. Coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C. Sono invalidanti le alterazioni anatomiche o motorie, considerate singolarmente e nel loro insieme, che risultino tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie di unità (vela o motore) alle quali la patente abilita.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione è vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l'arto superiore, funzioni di presa sufficiente, ovvero, per l'arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l'interessato può conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A o B.

B. Possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C, se giudicati idonei dalla commissione medica locale eventualmente a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, i soggetti colpiti da:

a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.

Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, a giudizio della commissione medica locale e a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, se ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche di categoria A o B, con validità non superiore a due anni.

PARAGRAFO 3

REQUISITI VISIVI E UDITIVI

A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere, almeno in un occhio, un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), una sufficiente visione crepuscolare-notturna; per i soggetti ultra sessantenni o diabetici o affetti da glaucoma o neurootticopatie o cheratopatie o malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che deve risultare almeno in un occhio superiore al 70% del normale con lettura di ottotipo di 3/10.

In caso di visione binoculare l'interessato deve possedere un'acutezza visiva naturale non inferiore al limite di 3/10 nell'occhio migliore e un visus corretto complessivo, quale somma monoculare dei due visus, non inferiore a 10/10, raggiungibile con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali con lenti sferiche e cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, essendo l'altro emmetropico, il grado di rifrazione della lente non può essere superiore a tre diottrie sia positive che negative. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Marca da bollo

Annesso 1

CERTIFICATO MEDICO

PER RILASCIO / CONVALIDA DELLA PATENTE NAUTICA

FOTO

☐ Navigazione entro 12 miglia dalla costa

☐ Navigazione senza alcun limite dalla costa

☐ limitata alle unità a motore

☐ per tutti i tipi di unità

Nave da diporto

Si certifica che …l… Sig.

……

nat…a …….. il

……

documento di riconoscimento …… n

……

rilasciato da …… il

……

di statura …… e peso

……

Osservazioni:……

……

……

……

……

……

Non presenta sintomi che lo rivelino fare consumo abituale o essere in stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona. E' esente da anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico e da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possono comunque pregiudicare la sicurezza della navigazione in relazione al tipo di patente richiesta e al limite di distanza dalla costa.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Possiede all'occhio destro all'occhio sinistro
ad occhio nudo …….. ……
a rifrazione corretta …….. ……
grado di rifrazione …….. ……

senso cromatico …….campo visivo: O.D……. sensibilità al contrasto: O.D……
O.S……. O.S……..
visione binoculare ……. visione crepuscolare - notturna O.D…… OS: ……..

==========

Percepisce la voce di conversazione con / senza protesi acustica monoaurale / binaurale
a destra a metri …….. a sinistra a metri ……

==========

Possiede tempi di reazione a stimoli semplici (misura in decili)
stimoli luminosi rapidità …….. regolarità ……
stimoli acustici rapidità …….. regolarità ……

In conseguenza si giudica che **E' IDONEO** / **NON E' IDONEO** per il conseguimento / la convalida

☐ della patente nautica di categoria …… per la navigazione entro 12 miglia dalla costa / senza alcun limite dalla costa limitata alle sole unità a motore / per tutti tipi di unità.

☐ della patente nautica per nave da diporto.

Eventuali limiti di durata: patente nautica limitata ad anni _____ ai sensi del _____

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

==========

☐ obbligo di lenti ☐ obbligo di apparecchio acustico ☐ adattamenti

prescrizioni ……
……
……

Allegati depositati agli atti: dichiarazione anamnestica dell'interessato, ……..

……li…… Generalità, qualifica e firma del medico

Ritirato il ……

……

……

……

(*firma dell'interessato*)

OPPURE

LA COMMISSIONE MEDICA LOCALE

Presidente

……

Membro

……

Membro

……

Avverso il giudizio della commissione medica locale è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data del ritiro.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto anche del valore degli assi di astigmatismi. La differenza negli assi ortogonali non deve superare, in valore assoluto, le due diottrie.

B. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus naturale di almeno 5/10 e un visus corretto non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto.

C. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, in soggetti fachici o afachici, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale; la validità della patente non può eccedere i cinque anni.

D. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato possiede un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da scotoma centrale e paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico.

E. In caso di trapianto corneale la validità della patente non può eccedere i 5 anni.

F. Qualora sia accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva o oculare evolutiva, in grado di aggravare o indurre danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale può limitare la validità della patente sino a due anni.

G. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.

H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Annesso 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO ANAMNESTICO
(da firmare in presenza del medico e da allegare al certificato medico)

Il/La sottoscritto/a _____

nato a _____ il _____

residente a _____

nell'ambito dell'accertamento medico legale dell'idoneità psicofisica al conseguimento/convalida della patente nautica _____

DICHIARA

in relazione agli stati patologici (e/o condizioni) di seguito elencati, che:

Sussistono patologie dell'apparato cardio-circolatorio (*pressione alta anche se normalizzata dal trattamento, pregresso infarto, angina, pregresso intervento cardiochirurgico, aneurisma, aritmie, ecc.*). Se sì, indicare quali:	*SI*	*NO*
Sussiste diabete (mellito) Se sì, specificare di quale tipo: Insulino-dipendente NON Insulino-dipendente (trattato con dieta o ipoglicemizzanti orali)	*SI*	*NO*
Sussistono altre patologie endocrine (*ad es.: della tiroide, dei surreni, dell'ipofisi*). Se sì, indicare quali:	*SI*	*NO*
Soffre (ha mai sofferto) di malattie neurologiche (*ad es.: m. di Parkinson, emiparesi, ischemia cerebrale transitoria, sclerosi multipla, ecc.*). Se sì, indicare quali:	*SI*	*NO*
Soffre (ha sofferto di) turbe o patologie psichiche (*ad es.: ansia, depressione, allucinazioni, ecc.*). Se sì, indicare quali e in quale periodo ne ha sofferto:	*SI*	*NO*
E' attualmente (è stato) in cura con tranquillanti, antidepressivi, barbiturici, sonniferi od altri farmaci psicotropi Se sì, indicare quali, il periodo di riferimento e i dosaggi:	*SI*	*NO*
Ha avuto problemi relativi ad abuso di alcolici (*ad .es.: guida o comando in stato di ebbrezza, ricoveri ospedalieri, ecc.)* Se sì, specificare di quale tipo e quando:	*SI*	*NO*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ha fatto uso di canapa indiana, ecstasy, eroina, cocaina, amfetamine, LSD o altre droghe Se sì, specificare quando:	*SI*	*NO*
Ha subito un trauma cranico Se sì, specificare quando:	*SI*	*NO*
Soffre di epilessia o ha in passato manifestato crisi epilettiche (o convulsioni) Se sì, specificare la data dell'ultima crisi e indicare la terapia eseguita:	*SI*	*NO*
Sussistono malattie del sangue Se sì, specificare quali:	*SI*	*NO*
Sussistono malattie dell'apparato uro-genitale *(ad es. Insufficienza renale cronica)* Se sì, specificare quali:	*SI*	*NO*
Assume (o ha assunto per più di una settimana nell'ultimo anno) altre medicine oltre a quelle già dichiarate Se sì, indicare quali, il periodo di riferimento e i dosaggi:	*SI*	*NO*
Ha problemi di vista non correggibili con lenti Se sì, indicare quali:	*SI*	*NO*
Porta lenti a contatto	*SI*	*NO*
Ha problemi di udito	*SI*	*NO*
Porta protesi acustiche	*SI*	*NO*

Dichiarazione del richiedente
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver fornito tutte le informazioni in mia conoscenza utili a definire il mio stato di salute, in particolare dichiaro di non fare abuso di alcolici, di sostanze stupefacenti o psicotrope e di non aver avuto crisi epilettiche negli ultimi due anni.

Data Firma del richiedente

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, sono stato informato del fatto che i dati personali e quelli riguardanti le mie condizioni di salute, emersi a seguito della presente visita, tutelati dal segreto d'ufficio, saranno archiviati e verranno trattati utilizzando modalità manuali, informatiche e telematiche, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Saranno trasmessi ai competenti uffici pubblici, a loro volta vincolati dall'obbligo del segreto d'ufficio, per gli adempimenti di competenza previsti dalla legge.
Il sottoscritto …… (*) autorizza il personale della ……, se lo riterrà necessario, ad esaminare ed estrarre copia della documentazione sanitaria che lo riguarda, conservata presso strutture pubbliche. Inoltre …… (*) autorizza l'inserimento dei dati personali e di quelli riguardanti le proprie condizioni di salute, emersi nel corso della presente visita, in una cartella clinica medico-legale, che potrà essere esaminata dal personale autorizzato, vincolato dall'obbligo del segreto d'ufficio, a seguito di qualsiasi richiesta di benefici presentata a strutture del Servizio sanitario pubblico.
(*) INDICARE "NON" IN CASO DI NEGATA AUTORIZZAZIONE.

Data …….. Firma del dichiarante ……
(da firmare in presenza del medico)

Firma del medico ricevente l'atto ……

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO II (articolo 47)

PROCEDURE DI RILASCIO E CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE

A. DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche presentano domanda alla competente autorità marittima o agli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento, da due foto formato tessera e dall'attestazione di pagamento sia dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice, che dei diritti di ammissione agli esami di cui all'articolo 64 del codice; per i soggetti di cui all'articolo 30 del presente regolamento, la domanda è inoltre corredata da copia della patente nautica posseduta.

2. I candidati che presentano la domanda di cui al comma 1 presso un ufficio avente giurisdizione su provincia diversa da quella di loro residenza, allegano documentazione comprovante il domicilio in detta provincia per motivi di studio o di lavoro.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica agli stranieri e ai cittadini italiani residenti all'estero.

B. CALENDARIO DEGLI ESAMI

1. I candidati in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 31 del presente regolamento, in corso di validità, dichiarano la propria disponibilità a sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda, consegnando contestualmente l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto, nonché una marca da bollo. Alla dichiarazione di disponibilità fa seguito la convocazione del candidato per sostenere l'esame.

2. Gli uffici competenti, sulla base delle prenotazioni ricevute, dispongono un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, nominando una o più commissioni per lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche, da tenersi nei quarantacinque giorni successivi alla data della dichiarazione di disponibilità all'esame.

3. Le domande di ammissione agli esami sono archiviate quando, nei successivi sei mesi, non ha fatto seguito la dichiarazione di disponibilità all'esame ovvero quando il candidato, regolarmente convocato, non si sia presentato all'esame per due volte, indipendentemente dai motivi addotti.

4. I candidati agli esami per il conseguimento della patente di categoria C presentano, all'atto della domanda, esplicita richiesta riguardo gli ausili necessari nonché l'eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

C. RILASCIO DELLE PATENTI NAUTICHE

1. La patente nautica, sottoscritta dal presidente della commissione o dall'esaminatore nonché dal candidato, è rilasciata al termine della prova pratica.

2. Per i soggetti già in possesso di un'abilitazione, il rilascio della nuova patente è subordinato al ritiro della precedente che è annullata ed acquisita al fascicolo di esame. Dell'avvenuto ritiro della patente è data comunicazione all'autorità che ha provveduto al rilascio.

3. I soggetti di cui all'articolo 32 del presente regolamento, oltre all'abilitazione posseduta, presentano apposita domanda corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento, una marca da bollo, due foto formato tessera e l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto.

D. CONVALIDA DELLE PATENTI

1. Per la convalida della patente il titolare presenta domanda all'ufficio che ha provveduto al rilascio, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento. L'interessato dichiara, inoltre, di possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del presente regolamento, nonché l'eventuale possesso di altra patente nautica.

2. Copia della domanda è restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di convalida.

3. Il competente ufficio provvede alla convalida della patente ovvero invia all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, un talloncino adesivo da apporre sul medesimo documento e recante la seguente dicitura: "Patente nautica n. ..... validità confermata fino al ....." seguita dalla firma del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida sono annotati nel registro delle patenti.

4. Le prescrizioni risultanti dal certificato medico sono annotate dall'ufficio sulla patente ovvero sul talloncino adesivo da inviare all'interessato e recante la seguente dicitura: "Patente nautica n..... validità confermata fino al ..... prescrizioni mediche ....." seguita dalla firma del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida con le prescrizioni sono annotati nel registro delle patenti.

E. PATENTI NAUTICHE DETERIORATE O ILLEGGIBILI

1. Per ottenere il duplicato delle patenti deteriorate o illeggibili, l'interessato presenta all'ufficio che ha provveduto al rilascio, oltre ai documenti previsti per la convalida, due foto formato tessera, una marca da bollo e le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dello stampato a rigoroso rendiconto. La patente sostituita è ritirata ed annullata.

2. Copia della domanda è restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Nel documento rilasciato ai sensi del comma 1, l'ufficio effettua la seguente annotazione: "Duplicato della patente n. ..... rilasciata in data .....", seguita dalla firma del funzionario incaricato.

F. CAMBIO DI RESIDENZA

1. il titolare della patente nautica comunica il cambio di residenza all'ufficio che ha provveduto al rilascio, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L'ufficio, previa annotazione della variazione nel registro delle patenti, aggiorna a vista il documento ovvero invia all'interessato un talloncino adesivo da applicare sul medesimo documento, recante la seguente dicitura: "Patente nautica n. ..... residente a ..... in via .....", seguita dalla firma del funzionario incaricato.

G. SMARRIMENTO O DISTRUZIONE DELLA PATENTE NAUTICA

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente nautica, il titolare ne fa denuncia alle autorità di pubblica sicurezza, che ne rilasciano attestazione.

2. Per il rilascio del duplicato, il titolare della patente presenta all'ufficio che l'ha rilasciata, oltre alla domanda in duplice copia, la denuncia di cui al comma 1, le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dello stampato a rigoroso rendiconto, nonché due foto formato tessera. Il documento, a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è esente dal bollo.

3. Copia della domanda è restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione.

4. Nel duplicato di patente l'ufficio provvede a riportare la seguente annotazione: "Duplicato della patente n. ..... rilasciata in data .....", seguita dalla firma del funzionario incaricato.

5. Il duplicato della patente nautica ha la validità del documento sostituito.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO III (articolo 33)

COMANDO DI UNITA' DA DIPORTO DA PARTE DI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI ABILITAZIONE O TITOLO PROFESSIONALE

A. EQUIVALENZE

1. Coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni per il settore di coperta, di titolo professionale di coperta o del diporto o della navigazione interna e muniti di libretto di navigazione in corso di validità, possono comandare, purché a titolo gratuito, le unità da diporto nei limiti di seguito indicati:

a) *Navi da diporto:*

- Comandante di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n.13 del 16 gennaio 2008;
- Comandante di cui all'articolo 9 del citato Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007;
- Ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del citato Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007;
- ufficiale di navigazione del diporto;
- capitano del diporto;
- comandante del diporto.

b) *Imbarcazioni da diporto a motore senza alcun limite di distanza dalla costa:*

- tutti coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni indicati al punto a);
- Ufficiale di navigazione di cui all'articolo 5 del citato Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007.

c) *Natanti ed imbarcazioni da diporto a motore entro 12 miglia dalla costa:*

- tutti coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni indicate ai punti a) e b);
- capo barca per il traffico locale o per la pesca costiera;
- capitano della navigazione interna;
- capo timoniere della navigazione interna;
- capo barca della navigazione interna;
- conduttore di motoscafi per le acque interne;
- timoniere della navigazione interna;
- pilota motorista della navigazione interna.

d) *Natanti ed imbarcazioni da diporto a vela:*

- ufficiale di navigazione del diporto con specializzazione "vela";
- capitano del diporto con specializzazione "vela";
- comandante del diporto con specializzazione "vela".

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono il comando di un'unità da diporto conservano a bordo il libretto di navigazione.

B. CONSEGUIMENTO SENZA ESAMI DELLE PATENTI NAUTICHE

1. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali indicati al paragrafo A e muniti di libretto di navigazione in corso di validità, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni previste dagli articoli 25 e 26 del presente regolamento, nei limiti indicati dal medesimo paragrafo A e con le modalità stabilite dal successivo paragrafo C.

2. Coloro che sono iscritti nello speciale registro di cui all'articolo 90 del codice della navigazione possono conseguire, senza esami, le abilitazioni previste dagli articoli 25 e 26 del presente regolamento, nei limiti indicati dal paragrafo A e con le modalità stabilite dal successivo paragrafo C.

C. PROCEDURA DI RILASCIO

1. I soggetti di cui ai paragrafi A e B, comma 2, richiedono all'ufficio marittimo o a quello della navigazione interna di iscrizione il rilascio della patente nautica.

2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni di nascita, cittadinanza e residenza;
b) certificato medico, rilasciato ai sensi dell'articolo 36 del presente regolamento;
c) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
d) copia del libretto di navigazione ovvero della licenza per pilota autenticata;
e) attestazione del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto;
f) una marca da bollo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO IV (articolo 50) CERTIFICATO DI SICUREZZA

Bollo

CERTIFICATO DI SICUREZZA PER UNITÀ DA DIPORTO N. _____/_____

_____
(Timbro lineare dell'Ufficio)

Rilasciato ai sensi dell'art. 50 del _____ all'imbarcazione da diporto iscritta al n. _____ dei R.I.D. di _____ per la navigazione _____ con un numero massimo di _____ (___) persone a bordo, compreso l'equipaggio.

E' fatto obbligo al comandante di dotare l'unità dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V al citato _____, in relazione alla navigazione effettivamente svolta.

Il presente certificato ha la validità di anni _____ (____), decorrente dal _____

_____, lì _____ Timbro _____ Ufficio

(Firma del funzionario responsabile)

Visite periodiche

A seguito della visita periodica effettuata all'unità nel porto di _____ con esito _____si rilascia attestazione di idoneità n° _____. Ai sensi dell'art. 50, comma 5, del _____ il presente certificato è valido fino al _____.

_____ lì _____ Timbro

_____
Organismo tecnico (Firma del rappresentante legale)

A seguito della visita periodica effettuata all'unità nel porto di _____ con esito _____si rilascia attestazione di idoneità n° _____ . Ai sensi dell'art. 50, comma 5, del _____ il presente certificato è valido fino al _____.

_____ lì _____ Timbro

_____
Organismo Tecnico (Firma del rappresentante legale)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visite occasionali

Vista l'attestazione di idoneità rilasciata in data _____ dall'organismo tecnico _____ a seguito della visita occasionale effettuata all'unità nel porto di _____ si conferma la validità del presente certificato fino al _____

_____ li _____ Timbro _____ Ufficio

(Firma del funzionario responsabile)

Spazio riservato per le prescrizioni proposte dall'organismo tecnico

.....
.....
.....

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO V (articolo 54)

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA

SPECIE DI NAVIGAZIONE
(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglia	Entro 300 metri	Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	x	x						
apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)			x					
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	x	x	x	x	x	x		x
salvagente anulare con cima	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)		x (1)
boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)				
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
bussola e tabelle delle deviazioni (a)	x	x	x					
Orologio	x	x						
Barometro	x	x						
Binocolo	x	x						
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione (b)	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)				
cassetta di pronto soccorso (c)	x	x						
fanali regolamentari (d)	x	x	x	x	x			
apparecchi di segnalazione sonora (e)	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (LORAN , GPS)	x	x						
apparato VHF	x	x	x					
riflettore radar	x	x						
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	x							

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di Esaurimento	x	x	x	x	x	x		
Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella 1 (estintori) (f)	x	x	x	x	x	x		

Note:
(a) le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.
(b) è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
(c) secondo la tabella D allegata al decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1988, n. 279.
(d) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa, i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.
(e) per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).
(f) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nella tabella 1 (estintori), lettera B).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLA 1 (estintori)

A) natanti da diporto (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
P ≤ 18.4	13 B
18,4 < P ≤ 147	21 B
P > 147	34 B

B) imbarcazioni da diporto:

Potenza totale installata	Numero e capacità estinguente degli estintori		
P (KW)	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore (1)	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
P ≤ 18.4	1 da 13 B	//	1 da 13 B
18.4 < P ≤ 74	1 da 13 B	1 da 21 B	1 da 13 B
74 < P ≤ 147	1 da 13 B	2 da 13 B	1 da 13 B
147 < P ≤ 294	1 da 13 B	1 da 21 B e 1 da 13 B	1 da 13 B
294 < P ≤ 368	1 da 13 B	1 da 34 B e 1 da 21 B	1 da 13 B
P > 368	1 da 13 B	2 da 34 B	1 da 13 B

(1) Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW, 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.

Note:

Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.
La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.
Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purché omologati anche per classe di fuoco B.
Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.
La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO VI (articolo 81) DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ AL NOLEGGIO

DENOMINAZIONE DELL'ORGANISMO TECNICO

DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO PERIFERICO DELL'ORGANISMO TECNICO

DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ N. _____

PER IL RILASCIO DI CERTIFICATO DI IDONEITA' AL NOLEGGIO

Il sottoscritto, responsabile dell'ufficio in intestazione,

ATTESTA

che i signori:

_____

_____

_____

aventi rapporto di dipendenza con l'Organismo in epigrafe, hanno eseguito sulla seguente unità

Nome dell'unità da diporto :	
Nominativo internazionale :	
Ufficio d'iscrizione :	Numero :
Tipo di unità da diporto : Nave – Imbarcazione – Natante	
Lunghezza :	Stazza *(solo per le navi)*:
Modello	
Craft Identification Number *(per le unità marcate CE)* :	

tutti gli accertamenti, le prove, le verifiche ed i controlli previsti dalla vigente normativa per

il rilascio a seguito di	Visita iniziale	in data
il rinnovo a seguito di	Visita periodica	in data
la convalida a seguito di	Visita occasionale	in data

del certificato di idoneità per unità da diporto adibita a noleggio

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DICHIARA

1. che l'unità è stata sottoposta alle ispezioni previste dall'art.85 *ovvero* dall'art. 86 *ovvero* dall'art.87[1] del _____.
2. che, a seguito delle predette ispezioni, è stato constatato che l'unità è conforme alle prescrizioni del Titolo III, Capo II, del _____ ed in particolare [2]:

a) che l'unità da diporto in esame, munita di marcatura CE, ha mantenuto i requisiti essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui è abilitata ed alla specifica destinazione cui è adibita;	
b) che l'unità in parola soddisfa le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai tipi di navigazione cui è abilitata ed alla specifica destinazione cui è adibita.	

Si attesta, pertanto, che l'unità sopraindicata è / non è idonea al

☐ rilascio ☐ rinnovo ☐ convalida

del certificato di idoneità per unità da diporto impiegata in attività di noleggio fino al _____.

_____, addì _____.-

L'ISPETTORE

(firma per esteso)

Timbro organismo tecnico

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(firma per esteso)

[1] Sottolineare l'articolo applicato in relazione al tipo di visita
[2] Sul margine destro della tabella segnare la voce che interessa riportando una "X"

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO VII (articolo 82) CERTIFICATO DI IDONEITÀ AL NOLEGGIO

N.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

_____
(timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICATO DI IDONEITA' PER UNITA' DA DIPORTO ADIBITA AL NOLEGGIO

rilasciato ai sensi dell'articolo 82 del D.M. ….

Caratteristiche dell'unità

Nome	Numero di iscrizione	Ufficio di iscrizione	Abilitazione alla navigazione

Tonnellate di stazza lorda (solo per navi da diporto): ……

Lunghezza: ……
Tipo di unità: ……
C.I.N. (Craft identification number): ……
Modello……
Nominativo internazionale……

Dichiarazione di idoneità n° …….. rilasciata da……
in data ……..

Dichiarazione di limitazione della navigazione entro miglia……, in data……., ai sensi dell'art. 88, comma 2, del D. M. ……

SI CERTIFICA

1. che l'unità è stata visitata in conformità alle disposizioni dell'art. 85 del d.m.

2. che, a seguito di tale visita, si è constatato che l'unità è pienamente conforme alle disposizioni del titolo III, capo II, del d.m.……

Il presente certificato è valido fino al _____

Rilasciato a _____ il _____

Timbro

_____
(Firma del funzionario autorizzato al rilascio del certificato)

Al presente certificato deve essere allegata la lista riportante i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza di cui all'articolo 88,comma 4.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

vidimazione a seguito di visite periodiche o occasionali

SI CERTIFICA che, a seguito di visita effettuata in conformità all'art. 86/87 del d.m…… l'unità è risultata conforme alle prescrizioni applicabili.

Luogo **Data** **Dichiarazione di idoneità n° _____ rilasciata** **da……** **il …….....** **per visita periodica/occasionale**	**Timbro e firma**

Luogo **Data** **Dichiarazione di idoneità n° _____ rilasciata** **da……** **il …….....** **per visita periodica/occasionale**	**Timbro e firma**

Luogo **Data** **Dichiarazione di idoneità n° _____ rilasciata** **da……** **il …….....** **per visita periodica/occasionale**	**Timbro e firma**

Luogo **Data** **Dichiarazione di idoneità n° _____ rilasciata** **da……** **il …….....** **per visita periodica/occasionale**	**Timbro e firma**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO VIII (articolo 88, comma 1)

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle navi da diporto adibite al noleggio

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

Zattera di salvataggio [1]	x (2)
Cinture di salvataggio [2]	x
Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa	x (2)
Boetta fumogena	x (3)
Bussola e tabelle delle deviazioni	x
Orologio	x
Barometro	x
Binocolo	x
Carte Nautiche [3]	x
strumento di radio posizionamento	x
Strumenti da carteggio [4]	x
Fuochi a mano a luce rossa	x (6)
Razzi a paracadute a luce rossa	x (6)
Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279)	x
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972.	x
Riflettore radar	x
E.P.I.R.B.	x
Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri oppure scandaglio elettronico.	x
Dispositivo di esaurimento della sentina	x
Dispositivi antincendio [5]	x
Apparati radio	VHF DSC +HF SSB

[1] Conformi al decreto ministeriale 12 agosto 2002, n. 219, in grado di accogliere tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio.

[2] In numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Sono provviste di marcatura CE, ovvero munite di marcatura "timoncino" in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e con caratteristiche 150N.

[3] Carte nautiche aggiornate della zona dove si intende navigare. In sostituzione, delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

[4] Un compasso, due squadrette, una parallela (quest'ultima è facoltativa e può essere sostituita con una riga).

[5] I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C° o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato. Sono obbligatorie una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori. Sono obbligatori estintori portatili, di capacità estinguente e in numero come richiesti dall'articolo 75, comma 1, lettera p), del presente regolamento, sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO IX (articolo 88, comma 1)

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

Zattera di salvataggio [1]	x (1)
Cinture di salvataggio [2]	x
Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa	x (1)
Boetta fumogena	x (3)
Bussola e tabelle delle deviazioni	x
Orologio	x
Barometro	x
Binocolo	x
Carte Nautiche [3]	x
Dispositivi di radioposizionamento/GPS	x
Strumenti da carteggio [4]	x
Fuochi a mano a luce rossa	x (4)
Razzi a paracadute a luce rossa	x (4)
Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279)	x
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972.	x
Riflettore radar	x
E.P.I.R.B.	x
Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri oppure scandaglio elettronico	x
Dispositivo di esaurimento della sentina	x
Dispositivi antincendio [5]	x
Apparati radio	VHF DSC + HF SSB

[1] Conformi al decreto ministeriale 12 agosto 2002, n. 219, in grado di accogliere tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio.

[2] In numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Sono provviste di marcatura CE, ovvero munite di marcatura "timoncino" in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e con caratteristiche 150N.

[3] Carte nautiche aggiornate della zona dove si intende navigare. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

[4] Un compasso, due squadrette, una parallela (quest'ultima è facoltativa e può essere sostituita con una riga).

[5] Per le unità marcate CE in conformità all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; per le unità non marcate CE in conformità alla tabella 1, lettera B), dell'Allegato V al presente regolamento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO X (articolo 88, comma 2)

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle imbarcazioni e dei natanti da diporto adibiti a noleggio

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

TIPO DI NAVIGAZIONE	ENTRO 12 MIGLIA	ENTRO 6 MIGLIA	ENTRO 3 MIGLIA E IN ACQUE INTERNE
Zattera di salvataggio [1]	x (1)	x (1) [2]	-
Cinture di salvataggio [3]	x	x	x
Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)
Boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (1)
Bussola e tabelle delle deviazioni [4]	x	x	-
Orologio	x	-	-
Barometro	x	-	-
Binocolo	x	-	-
Carte Nautiche [5]	x	-	-
Dispositivi di radioposizionamento /GPS	x	-	-
Strumenti da carteggio [6]	x	-	-
Fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)
Razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (3)
Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279)	x	x	-
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972.	x	x	x
Riflettore radar	x	x	-
Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri o scandaglio elettronico	x	x	x
Dispositivo di esaurimento della sentina	x	x	x
Dispositivi antincendio [7]	x	x	x
Apparati radio	VHF DSC	VHF	VHF

[1] Conformi al decreto ministeriale 12 agosto 2002, n. 219, in grado di accogliere tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio.

[2] Per i natanti la zattera può essere sostituita, fino al 31 dicembre 2008, con un apparecchio galleggiante autogonfiabile sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Dal 1 gennaio 2009 l'apparecchio galleggiante è sostituito con zattera di salvataggio autogonfiabile.

[3] In numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Sono provviste di marcatura CE, ovvero munite di marcatura "timoncino" in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e con caratteristiche 150N entro 12 e 6 miglia dalla costa e 100N entro 3 miglia e in acque interne.

[4] Le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni.

[5] Carte nautiche aggiornate della zona dove si intende navigare. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

[6] Un compasso, due squadrette, una parallela (quest'ultima è facoltativa e può essere sostituita con una riga).

[7] Per le unità marcate CE in conformità all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; per le unità non marcate CE in conformità alla tabella 1, lettera B), dell'Allegato V al presente regolamento

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO XI (articolo 88)

ELENCO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA IMBARCATE.

Il presente elenco è allegato al certificato di idoneità n°….

Rilasciato il……..da……

1. Caratteristiche dell'unità

Nome	Numero d'iscrizione	Ufficio d'iscrizione	Abilitazione alla navigazione

Tonnellate di stazza lorda (solo per navi da diporto) ……

Lunghezza……

Tipo di unita……

CIN (Craft Identification Number) ……..

Modello……

Nominativo internazionale……

2. Dotazioni di sicurezza

Dotazioni di sicurezza	Quantità
Zattere di salvataggio	
Apparecchi galleggianti	
Cinture di salvataggio	
Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa	
Boetta fumogena	
Bussola e tabella delle deviazioni	
Orologio	
Barometro	
Binocolo	
Carte nautiche	
Dispositivi di radioposizionamento /GPS	
Strumenti da carteggio:compasso squadrette, parallele	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Fuochi a mano a luce rossa	
Razzi a paracadute a luce rossa	
Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279)	
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972.	
Riflettore radar	
E.P.I.R.B	
Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri o scandaglio elettronico	
Dispositivo di esaurimento della sentina	
Dispositivi antincendio fissi	
Estintori antincendio	
Apparati radio	

Data……

(Firma dell'armatore o proprietario)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE